



# Comune di Mongiuffi Melia

## Città Metropolitana di Messina

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062  
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – pec: comunemongiuffimelia@legpec.it e-mail: comune1111@virgilio.it

### BANDO PUBBLICO

## PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE, DELLA CONDUZIONE E DELL'USO DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN C/DA AREAPOMO

In esecuzione della determina del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Mongiuffi Melia n. 45 del 28/02/2019 e della delibera di Giunta Municipale n. 28 del 21 Febbraio 2019.

### SI RENDE NOTO

che l'Amministrazione Comunale intende procedere all'affidamento in concessione della gestione, della conduzione e dell'uso della palestra comunale sita in c/da Areapomo secondo le regole che seguono.

#### **Art. 1. Oggetto.**

Il presente bando ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione, della conduzione e dell'uso della palestra comunale sita in c/da Areapomo. In particolare, la gestione comprende ogni operazione tecnica, economica e produttiva necessaria a rendere il servizio efficiente ed efficace, non escludendosi, in ogni caso, i poteri di vigilanza da parte del Comune concedente né la facoltà per il medesimo ente di utilizzare, d'accordo con il concessionario, i locali adibiti a palestra per attività differenti da quelle sportive.

L'immobile oggetto della procedura di cui al presente bando è la palestra comunale sita nel Comune di Mongiuffi Melia in c/da Areapomo, il quale, precedentemente alla modifica della sua destinazione d'uso, costituiva l'ex deposito per il ricovero dei mezzi comunali e dei relativi attrezzi. L'immobile in questione risulta fornito degli attrezzi ginnici e di tutti gli altri strumenti che ne consentono la piena funzionalità e che sono indicati nell'elenco allegato al presente bando.

Ciascun soggetto interessato a partecipare alla presente procedura potrà prendere visione dell'immobile e dei beni in esso allocati nel giorno e nell'ora che, nel periodo di vigenza del presente bando, saranno stati preventivamente concordati con il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Mongiuffi Melia. Ciascun soggetto interessato potrà, inoltre, ricevere dal Responsabile dell'Area Tecnica comunale tutte le informazioni che riterrà opportune.

#### **Art. 2. Durata e canone annuo per la gestione.**

La durata della concessione è prevista in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Il canone annuo che dovrà essere corrisposto dall'aggiudicatario in favore del Comune di Mongiuffi Melia per la gestione, la conduzione e l'uso della palestra comunale sarà quello che risulterà ad esito della procedura di gara e che, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad **€ 600,00** quale somma che viene giudicato congruo porre a base d'asta e nella quale **NON** devono intendersi ricomprese anche le spese per i consumi di energia elettrica, di acqua e di riscaldamento, oltre che le spese per il pagamento dei tributi derivanti dall'esercizio dell'attività in questione.

### **Art. 3. Soggetti legittimati a partecipare alla gara. Domanda di partecipazione.**

Sono legittimati a partecipare alla presente procedura tutti coloro:

- che non si trovino in alcuna situazione che costituisca causa di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- che non abbiano nei confronti del Comune di Mongiuffi Melia un debito liquido ed esigibile scaturente da obblighi di legge per imposte, tasse e tributi, per il quale siano già stati messi formalmente in mora o per i quali sia in corso un contenzioso;
- che non si trovino in alcuno dei casi di esclusione previsti al successivo articolo del presente bando.

### **Art. 4. Cause di esclusione.**

Sono esclusi dalla partecipazione al bando i soggetti che si trovano in una delle situazioni specificamente individuate dall'art. 80 del d. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, come successivamente modificato dal d. lgs. 19 Aprile 2017, n. 56, e di seguito elencate:

- 1) l'aver riportato condanna con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del d. p. r. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del d. p. r. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, come definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione Europea; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile; c) delitto di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; d) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale; f) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale o di riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d. lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e ss. mm. e ii.; g) reati concernenti lo sfruttamento del lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani definite dal d. lgs. 4 marzo 2014, n. 24; h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione nelle ipotesi 1) e 2) va disposta solo se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei

confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- 3) l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte o delle tasse o dei contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano l'omesso pagamento di imposte o di tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del d. p. r. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

L'esclusione nell'ipotesi 3) non si applica quando l'operatore economico partecipante alla gara ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- 4) la sussistenza, dimostrata dal committente con mezzi adeguati, di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del d. lgs. 50/2016;
- 5) il trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, ovvero il trovarsi in situazioni in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del d. lgs. 50/2016;
- 6) il compimento, dimostrato dal committente con mezzi adeguati, di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'operatore, quali le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero che hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- 7) la possibilità che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, non diversamente risolvibile;
- 8) la possibilità che la partecipazione dell'operatore economico, a causa del suo precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, determini una distorsione della concorrenza ed impedisca il rispetto del principio della parità di trattamento;
- 9) la condanna alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- 10) la presentazione da parte dell'operatore economico di documentazioni o dichiarazioni non veritiere;

- 11) l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti. La causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- 12) l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per tutto il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- 13) la violazione da parte dell'operatore economico del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- 14) la mancata presentazione da parte dell'operatore economico della certificazione di cui all'art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero dell'autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito;
- 15) la mancata denuncia all'autorità competente da parte dell'operatore economico dei reati di cui è stato vittima e previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c. p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del d. l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689;
- 16) la sussistenza, tra un operatore economico ed altro partecipante alla gara, della situazione di controllo di cui all'art. 2359 c. c. o di qualsiasi altra relazione, anche di fatto, dalla quale possa conseguire la possibilità che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Nell'ipotesi di cui al punto 1), limitatamente ai casi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, e ai punti 4-16, l'operatore economico o il subappaltatore è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire ogni danno causato dal reato o dall'illecito, nonché di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Qualora il Comune di Mongiuffi Melia ritenesse idonee le misure adottate, l'operatore economico non è escluso della procedura di cui al presente bando. In ogni caso non potrà avvalersi di questa facoltà l'operatore economico che sia risultato escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, per tutto il periodo di esclusione derivante dal detto provvedimento e secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 10, del d. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50.

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del d. l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli artt. 20 e 24 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Sono, in ogni caso, esclusi dalla partecipazione al presente bando le persone fisiche o giuridiche che abbiano debiti di qualunque natura nei confronti del Comune o che abbiano interrotto illegittimamente e/o senza giustificato motivo rapporti gestori intercorsi in precedenza con il Comune.

#### **Art. 5. Modalità di presentazione della domanda e dell'offerta.**

Il plico contenente la domanda di partecipazione e l'offerta dovrà pervenire mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S. p. A. ovvero mediante agenzia di recapito specificamente autorizzata, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle **ore 13.00** del giorno **1 aprile 2019**, al Protocollo del Comune di Mongiuffi Melia, sito in Piazza San Nicolò n. 8; è altresì possibile la consegna a mano del plico entro lo stesso termine perentorio sopra indicato, esclusivamente nelle giornate e negli orari di apertura dell'Ufficio Protocollo del Comune di

Mongiuffi Melia, da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 ed il martedì anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso, adeguatamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura:

“NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE, DELLA CONDUZIONE E DELL'USO DELLA PALESTRA COMUNALE DI MONGIUFFI MELIA SITA IN C/DA AREAPOMO”

Il recapito del plico entro il termine sopra indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà considerata in alcun modo valida la documentazione pervenuta oltre il termine di cui sopra, anche se integrativa ed aggiuntiva di quella precedente, a meno che non si tratta di documentazione ammessa dalla Commissione giudicatrice a titolo di soccorso istruttorio.

All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre buste contraddistinte rispettivamente con le lettere:

- Busta “**A**” inerente alla documentazione amministrativa, all'interno della quale inserire l'allegato **Modello 1** debitamente compilato;
- Busta “**B**” afferente il progetto tecnico, all'interno della quale dovrà essere inserito l'allegato **Modello 2** debitamente compilato;
- Busta “**C**” afferente l'offerta economica, all'interno della quale dovrà essere inserito il **Modello 3** allegato debitamente compilato.

Le tre buste dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate, dovranno recare l'indicazione del mittente ed essere controfirmate sui lembi di chiusura.

### **Busta “A”**

La busta “A”, recante la scritta esterna “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, la quale dovrà essere predisposta secondo il Modello 1 allegato al presente bando e scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Mongiuffi Melia. La domanda di partecipazione dovrà, sempre a pena di esclusione:

- essere datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso del partecipante alla gara ovvero, nel caso in cui il partecipante sia una persona giuridica, del suo legale rappresentante;
  - essere compilata in lingua italiana (oppure in lingua straniera corredata da apposita traduzione giurata) e in marca da bollo € 16,00;
  - indicare le generalità del partecipante alla gara, se persona fisica, oppure la ragione o la denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita I.V.A., se persona giuridica;
- Alla domanda andrà allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del partecipante alla gara ovvero, nel caso in cui il concorrente sia una persona giuridica, del suo legale rappresentante.

In entrambi i casi, la domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d. p. r. 28 Dicembre 2000, n. 445, da predisporre secondo il **Modello 1** allegato al presente bando, attraverso cui il partecipante attesti:

- di essere consapevole del fatto che l'offerta formulata è immediatamente vincolante e che tale rimane fino ad un periodo di tempo pari a centottanta giorni dalla presentazione;
- di conoscere ed accettare tutte le condizioni indicate nel presente bando di gara e di accettarle;
- di essere stato adeguatamente informato sulle caratteristiche della palestra comunale e dei beni ivi allocati;

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 3 del presente bando;
- di non essere incorso in alcuna delle cause di esclusione previste nell'art. 4 del presente bando.

Nel solo caso in cui il partecipante alla gara sia una persona giuridica, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata una copia dei seguenti documenti: a) atto costitutivo; b) statuto; c) censimento degli istruttori e degli allenatori che operano all'interno dell'associazione con puntuale indicazione del nominativo e del tipo e della data di qualificazione conseguita da ciascuno di essi, una copia del bilancio degli ultimi due esercizi sociali approvati e del documento dal quale si evincono i soggetti ai quali, alla data di presentazione della domanda, risultano assegnate le cariche sociali, compresa la legale rappresentanza. In tale ipotesi il rappresentante legale della persona giuridica dovrà attestare, sempre ai sensi degli artt. 46 e 47 del d. p. r. 28 Dicembre 2000, n. 445, la conformità del contenuto delle copie prodotte rispetto a quello degli originali in proprio possesso.

Sempre nel caso in cui si tratta di una persona giuridica, il concorrente dovrà attestare, sempre ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d. p. r. 28 Dicembre 2000, n. 445, di non essere sottoposto agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla l. 12 Marzo 1999, n. 68, ovvero di avervi ottemperato.

La mancanza, la difformità o l'incompletezza della documentazione sopra elencata saranno valutate ai fini dell'esclusione dalla gara.

All'interno della busta "A" il partecipante alla gara dovrà includere apposita documentazione dalla quale si evinca il rilascio di una cauzione provvisoria in favore del Comune di Mongiuffi Melia pari al 2% dell'importo posto a base d'asta, in conformità a quanto previsto dall'art. 93 del d. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, e ss. mm. ed ii.

L'importo della cauzione è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 4500 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, ciascun concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle disposizioni vigenti.

La garanzia in questione deve avere durata non inferiore a centottanta giorni dalla data di celebrazione della gara, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c. c.

Nel caso di R. T. I. la garanzia deve essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento e deve essere sottoscritta almeno dal rappresentante legale del soggetto capogruppo.

### **Busta "B"**

La busta "B", recante la scritta esterna "PROGETTO TECNICO" dovrà contenere, a pena di esclusione, in marca da bollo da € 16,00, una dettagliata descrizione del Progetto di gestione del locale scritto al computer, la quale dovrà essere compilata secondo il **Modello 2** allegato al presente bando.

Il progetto di gestione sportivo-sociale dovrà essere composto da una relazione redatta in lingua italiana (oppure in lingua straniera corredata da apposita traduzione giurata) formata da non più di dieci facciate, di 32-35 righe, ciascuna di 65-70 caratteri, alla quale potranno essere allegati elaborati grafici, schede tecniche, depliant ed altro materiale informativo. Si specifica espressamente che, in ogni caso, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, non si terrà conto della facciate prodotte dal concorrente. Il progetto tecnico dovrà perseguire le seguenti finalità:

- favorire il potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;
- ottenere una conduzione economica dell'impianto;
- salvaguardare ed implementare il patrimonio dell'impianto;

- improntare l'uso dell'impianto sportivo alla massima fruibilità con l'applicazione di appositi sconti per la fasce deboli.

Nel progetto tecnico dovrà essere inserita anche la relazione sulle esperienze pregresse, nella quale dovranno essere esposte in maniera chiara ed univoca le attività svolte dal concorrente nel decennio immediatamente anteriore alla data di pubblicazione del presente bando, con puntuale indicazione degli impianti sportivi pubblici o privati gestiti, nonché dei risultati sportivi agonistici conseguiti a livello regionale, nazionale od internazionale.

### **Busta "C"**

La busta "C", recante la scritta esterna "OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere, a pena di esclusione, in marca da bollo da € 16,00, l'indicazione del canone annuo offerto, espresso in cifre e in lettere, specificandosi che, in caso di discordanza, prevarrà quello più vantaggioso per l'Amministrazione Comunale. Si rammenta che il canone annuale a base d'asta è fissato in **€ 600,00** e che il prezzo offerto verrà aggiornato annualmente a partire dal secondo anno e automaticamente nella misura del 75% dell'indice ISTAT riferito al costo della vita. Si precisa che non sono ammesse offerte economiche in diminuzione rispetto all'importo posto a base di gara né offerte condizionate o a termine, pena l'esclusione dalla gara. Si fa altresì presente che il canone annuo offerto non s'intende comprensivo anche delle somme che dovranno essere corrisposte per il pagamento dei tributi e delle spese relative alle utenze, delle quali l'aggiudicatario dovrà farsi carico mediante intestazione, a pena di revoca dell'affidamento.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dalla persona munita dei poteri di legale rappresentanza negli altri casi, utilizzando il **Modello 3** allegato al presente bando.

### **Art. 6. Espletamento della gara.**

Il giorno **4 aprile 2019**, alle ore 10,00 presso la sede comunale in seduta pubblica, alla quale ciascun concorrente potrà assistere con non più di un rappresentante debitamente munito di delega, la Commissione giudicatrice, all'uopo nominata, procederà a verificare la sussistenza dei requisiti di legittimazione di cui all'art. 3 del presente bando e l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo successivo, nonché la correttezza formale di tutta la documentazione amministrativa prodotta e contenuta nella Busta "A".

Si precisa che la Commissione giudicatrice avrà la facoltà di richiedere chiarimenti e, nel rispetto dei principi in materia di concorrenza, integrazioni rispetto ai documenti presentati.

Una volta esaminate le domande e determinata l'ammissione di quelle formalmente corrette, la Commissione aggiudicatrice, sempre in seduta aperta, procederà all'apertura della busta "B" contenente il Progetto tecnico.

Successivamente procederà, in seduta segreta, all'apertura della Busta "C" contenente l'offerta economica e formulerà la relativa graduatoria tra i concorrenti.

Il verbale di gara ha valore provvisorio, essendo subordinate l'aggiudicazione e la stipula del contratto di locazione alla previa verifica dei requisiti di partecipazione. Nel caso in cui venissero riscontrate irregolarità in merito ai requisiti di ammissibilità alla procedura di gara in capo all'aggiudicatario, si procederà a dichiararne la decadenza, con facoltà per il Comune di Mongiuffi Melia di aggiudicare in favore di chi segue in graduatoria.

L'esito della gara sarà comunicato a tutti i concorrenti. La Commissione aggiudicatrice si riserva altresì la facoltà di aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta valida o dell'unica rimasta in gara.

L'Amministrazione Comunale si riserva, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere, di sospendere o interrompere la procedura di selezione per sopravvenute e motivate esigenze di interesse pubblico o in relazione a qualunque altro evento ad essa non imputabile che non consenta

il regolare prosieguo della procedura, così come di procedere alla predisposizione della graduatoria in più sedute.

Qualora la gara andasse deserta ovvero nessuna delle offerte venisse giudicata valida, l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad affidare direttamente la gestione dell'impianto dietro il pagamento del canone annuo previsto dal presente bando quale base d'asta e alle condizioni previste nel medesimo.

#### **Art. 7. Criteri di aggiudicazione.**

L'aggiudicazione avverrà a favore di chi abbia ottenuto il miglior punteggio sommando quello derivante dal progetto tecnico (Busta "B") e quello derivante dall'offerta economica (Busta "C") che verranno valutati dalla Commissione aggiudicatrice sulla base dei sotto indicati fattori ponderali, a ciascuno dei quali sarà attribuito il seguente punteggio:

##### **7.1) Offerta tecnica (fino a 70 punti):**

All'offerta tecnica contenuta nella busta "B" potrà essere assegnato un punteggio non superiore a 70 punti secondo i criteri sotto indicati:

- un massimo di **20 punti** sarà attribuito in considerazione della predisposizione delle attività volte a favorire il potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative, secondo quanto sotto indicato:
  - a) 5 punti per l'organizzazione di almeno un torneo per il settore giovanile;
  - b) 5 punti per l'organizzazione di incontri volti alla promozione dello sport;
  - c) 10 punti per l'organizzazione di corsi quali zumba, gag, spin bike, aerokombat, just pump, aerobica, yoga, step, fit boxe, piloga, pilates, swat o comunque di corsi che consentono l'esercizio di discipline sportive ulteriori rispetto a quelle di pesistica, di bodybuilding e a quelle altre che possono essere realizzate anche grazie al materiale già in dotazione della palestra ;
- un massimo di **15 punti** verrà assegnato per le iniziative di salvaguardia ed implementazione del patrimonio degli impianti e delle aree sportive, come appresso specificato:
  - a) 10 punti in favore della ditta che si impegnerà a mettere a disposizione attrezzi ginnici ulteriori a quelli già in dotazione della palestra;
  - b) 5 punti verranno, in ogni caso, attribuiti al partecipante che si impegnerà a dotare la palestra comunale di un tappetino gommato, a prescindere che lo stesso abbia proposto o meno la fornitura di ulteriori dotazioni;
  - c) 5 punti in favore della ditta che proponga iniziative di implementazione e di miglioramento della palestra comunale ulteriori rispetto a quelle indicate nei punti precedenti e che, ad insindacabile giudizio della commissione aggiudicatrice, saranno considerate come valore aggiunto a quanto già in dotazione della palestra e pertinenti e/o accessorie alle attività sportive;
- un massimo di **15 punti** verrà attribuito qualora, per l'uso degli impianti sportivi, vengano previsti appositi sconti in favore delle fasce deboli attraverso una specifica dichiarazione d'impegno, da allegare al progetto tecnico. In merito si precisa che, per ogni utente, l'aggiudicatario non potrà comunque pretendere un costo maggiore ad € 40,00 mensili e ad € 4,00 giornalieri, in conformità a quanto previsto dalla delibera di Giunta Municipale n. 130 del 9 Ottobre 2018. Il punteggio più alto sarà assegnato al partecipante che offrirà lo sconto più elevato, mentre alle rimanenti offerte sarà attribuito un punteggio secondo la seguente formula:



$$X=Z*15/W,$$

dove X = punteggio attribuito all'offerta, W = lo sconto più elevato, Z = lo sconto previsto dall'impresa partecipante;

- un massimo di **20 punti** sarà assegnato al concorrente in considerazione di quanto emerge dalla relazione sulle esperienze pregresse, la quale costituisce parte integrante del progetto tecnico, secondo i criteri che seguono:
  - a) 1 punto per ciascun anno di gestione di impianti sportivi avvenuta nel corso del decennio immediatamente antecedente alla data di pubblicazione del presente bando (fino ad un massimo di 10 punti);
  - b) 1 punto per ciascun risultato agonistico di vertice conseguito a livello regionale, nazionale od internazionale nel decennio immediatamente antecedente alla data di pubblicazione del presente bando (fino ad un massimo di 10 punti);

### **7.2) Offerta economica (fino a 30 punti)**

L'offerta economica dovrà essere presentata e contenuta nella busta "C" ed utilizzando il **Modello 3** allegato al presente bando. Al concorrente che avrà presentato l'offerta più elevata verrà assegnato un punteggio di 30 punti mentre agli altri partecipanti il punteggio verrà assegnato secondo i criteri sotto indicati:

$$X=Z*30/W,$$

dove X = punteggio attribuito alla singola offerta economica, W = canone offerto più alto e Z = canone offerto dalla singola ditta.

Non saranno ammesse offerte inferiori al canone annuo posto a base di gara, ma solo in rialzo. Non saranno altresì ammesse offerte condizionate o sottoposte a termine iniziale o finale, pena l'esclusione dalla gara.

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà considerata valida l'indicazione che risulterà più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale.

In caso di parità di punteggio complessivo l'affidamento della concessione avverrà in favore del concorrente che ha ottenuto il punteggio più elevato relativamente alla somma del punteggio attribuito al Progetto Tecnico.

### **Art. 8. Controversie**

Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara e che non potessero essere definite secondo quanto indicato nel presente bando di gara saranno risolte con decisione del Presidente della Commissione di Gara. In ogni caso avverso il provvedimento di esclusione od altro ritenuto a lui pregiudizievole, il concorrente potrà pur sempre presentare ricorso giurisdizionale davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario davanti al Presidente della Regione Sicilia entro il termine dei successivi centoventi giorni anch'essi decorrenti dalla data di conoscenza dell'atto da impugnare.

### **Art. 9. Obblighi principali dell'aggiudicatario.**

L'aggiudicatario dovrà presentarsi, nel giorno e nel luogo stabilito dall'Amministrazione Comunale, presso il Comune di Mongiuffi Melia per la sottoscrizione del contratto di concessione, previa stipula delle garanzie finanziarie e assicurative meglio specificate nei punti seguenti. Nel caso in cui l'aggiudicatario non sottoscrivesse l'atto nel termine fissato dall'Amministrazione, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione da notificare all'interessato a mezzo raccomandata a/r, ferma restando per il Comune di Mongiuffi Melia la possibilità di richiedere il risarcimento del danno eventualmente riportato. In tal caso, inoltre, è facoltà dell'Amministrazione comunale procedere all'aggiudicazione in favore del partecipante che abbia presentato la seconda migliore offerta.

L'aggiudicatario dovrà altresì:

- pagare annualmente, in via anticipata, il canone di concessione quale risulterà ad esito della procedura di gara, aggiornabile annualmente nella misura del 75% dell'indice ISTAT a partire dal secondo anno, pena la risoluzione del contratto di concessione;
  - attenersi a quanto stabilito dalla Giunta Municipale del Comune di Mongiuffi Melia nella delibera n. 130 del 9 Ottobre 2018, avente ad oggetto "*Determinazione tariffe del servizio di palestra comunale*", nella quale i prezzi per l'utilizzo mensile e giornaliero della palestra comunale vengono rispettivamente individuati in € 40,00 ed in € 4,00;
  - consegnare al Comune di Mongiuffi Melia, già all'atto della stipula della convenzione e a titolo di cauzione, una somma pari al 50% dell'importo contrattuale dovuto per l'intera durata della concessione. Detta cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Si precisa che la stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte;
  - provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti dell'immobile oggetto di concessione ed alla relativa pulizia, con oneri interamente a suo carico;
  - garantire l'effettivo esercizio della palestra comunale e l'apertura al pubblico nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 21:00, oltre ad un ulteriore giorno la settimana per mezza giornata, che sarà individuato discrezionalmente dal concessionario;
  - eseguire quegli interventi innovativi sull'immobile che saranno ritenuti dal medesimo strumentali alla conduzione dell'attività. Qualsiasi intervento da realizzare sui locali durante la durata della convenzione dovrà, comunque, essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale, eccezion fatta per quelli eventualmente indicati nel progetto tecnico presentato dall'impresa risultata aggiudicataria, la cui esecuzione si intende autorizzata già con l'atto di aggiudicazione, salva diversa determinazione. In ogni caso l'intervento realizzato resta a completo beneficio del Comune di Mongiuffi Melia senza che il soggetto gestore possa pretendere dall'ente alcun rimborso od indennizzo;
  - ottenere tutte le autorizzazioni ed i titoli abilitativi necessari per l'avvio delle specifiche attività sportive che saranno praticate nella palestra comunale;
  - assumersi qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o cose, sollevando il Comune di Mongiuffi Melia da qualsiasi responsabilità, anche in relazione alle condizioni di sicurezza del personale eventualmente impiegato negli ambienti di lavoro ai fini del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Il concessionario, invece, non sarà a tenuto a rispondere dei danni causati a cose e persone nelle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, nei casi in cui l'ente abbia omesso la dovuta attività di manutenzione straordinaria e, infine, nel caso in cui il danno sia avvenuto in occasione di manifestazioni e/o attività organizzate direttamente dall'ente;
  - stipulare con primaria compagnia assicurativa, le seguenti polizze:
    - a) a garanzia dei danni che potranno essere riportati dall'unità immobiliare in cui è situata la palestra comunale e dai materiali ivi allocati, una polizza per incendio ed eventi speciali, per un massimale pari almeno ad € 500.000,00.
    - b) a garanzia dei danni provocati a terzi nell'espletamento delle attività sportive, nonché di infortuni in capo al personale impiegato, una polizza per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00. Tali coperture assicurative dovranno essere mantenute valide ed efficaci per tutta la durata della concessione.
- Si precisa che all'atto della sottoscrizione del contratto di concessione di cui al presente bando, dovranno necessariamente essere esibite dal concessionario le polizze assicurative di cui sopra.
- provvedere al pagamento di ogni spesa necessaria per i consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento e per il pagamento dei tributi derivanti dall'esercizio della palestra comunale. In particolare, l'aggiudicatario si impegna ad installare presso la palestra comunale, nel luogo che

gli verrà indicato dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, idonee apparecchiature contascatti che consentiranno il calcolo dei consumi di energia elettrica, di acqua e di riscaldamento riferibili solo ed unicamente alle attività sportive e a quest'ultime connesse e, conseguentemente, la quantificazione della spesa che l'aggiudicatario si troverà a sostenere per dette utenze;

- gestire l'impianto sportivo attenendosi scrupolosamente al progetto tecnico contenuto nella propria offerta, le cui clausole si intendono integrative del presente bando e della convenzione ad esso allegata;
- assumersi ogni altro obbligo previsto dalla normativa vigente o dalla convenzione allegata alla presente bando.

#### **Art. 10. Responsabilità dell'Amministrazione Comunale**

Successivamente alla stipula dell'atto di concessione e per tutto il periodo di durata del medesimo, l'Amministrazione Comunale non risponderà di alcun danno che potrebbe insorgere dall'utilizzo dei beni locati e che non derivi dall'omissione di attività di manutenzione straordinaria o dall'organizzazione di eventi o manifestazioni che fanno capo all'ente, ritenendosi sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa.

Successivamente alla stipula dell'atto di concessione e per tutto il periodo di durata del medesimo, per ogni danno riportato dall'Amministrazione o da terzi e che sarà derivato dall'uso improprio o dalla scarsa od omessa manutenzione ordinaria dei beni in questione, risponderà solo ed unicamente il concessionario, fatti salvi i casi richiamati nel punto precedente.

#### **Art. 11. Trattamento dei dati personali.**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento 2016/679/UE e di quanto previsto dal d. lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, per la parte rimasta ancora in vigore, il Comune di Mongiuffi Melia rende noto alle imprese partecipanti che il trattamento dei dati personali dai loro rappresentanti sarà ispirato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della sua riservatezza e dei propri diritti.

I dati che, ai fini dell'operatività dell'espletamento della procedura di cui al presente bando, saranno raccolti e trattati riguardano i soli dati identificativi del rappresentante dell'impresa partecipante: cognome e nome, residenza, domicilio, data di nascita, codice fiscale ed eventuale partita Iva.

I dati raccolti saranno trattati in quanto necessari per l'espletamento della procedura di cui al presente bando.

I dati forniti formeranno oggetto di raccolta, di registrazione, di conservazione, di consultazione e di uso e verranno cancellati una volta che la procedura *de qua* avrà avuto regolare esecuzione e sarà stata ultimata. Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con strumenti manuali che con strumenti informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità di cui alla presente procedura e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

I legali rappresentanti delle imprese interessate alla presente procedura vengono espressamente informati del proprio diritto: a) a richiedere maggiori informazioni in ordine al trattamento dei propri dati personali, contattando il numero 0942/20006; b) di accesso ai propri dati personali; c) di ottenere la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali o la limitazione del trattamento che li riguarda nei casi previsti dalla normativa; d) di opporsi al trattamento dei propri dati personali nei casi previsti dalla normativa; e) di revocare il consenso prestato, nei casi in cui tale possibilità sia ammessa: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; f) di proporre reclamo alla competente autorità di controllo; g) di dare mandato ad un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio e la tutela dei propri diritti; h) di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione dell'apposita normativa.

Il Comune di Mongiuffi Melia informa, inoltre, le imprese che volessero partecipare alla presente procedura che il proprio Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Santo Fabiano (indirizzo mail: info@formanagement.it; indirizzo pec: formanagement@pec.it; telefono 06/91132200; cellulare 348/7001342; C. F. FBNSNT56S02C351L).

Qualora il Comune di Mongiuffi Melia intenda trattare i dati forniti da un concorrente alla procedura in questione per finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle individuate nel presente bando, dovrà preventivamente ottenere il consenso da parte del legale rappresentante della medesima.

#### **Art. 12. Pubblicità del bando.**

Copia del presente avviso e di tutta la documentazione ad esso inerente saranno pubblicati sul sito istituzionale e sull'albo pretorio del Comune di Mongiuffi Melia, nonché sulla sezione "Amministrazione Trasparente", sub-sezione "Bandi di concorso".

Eventuali integrazioni o comunicazioni di interesse generale, oltre che la graduatoria definitiva, saranno pubblicate sulla stessa sezione del sito ed alle medesime dovrà essere riconosciuto valore di comunicazione ufficiale.

#### **Art. 13. Responsabile del procedimento**

Ai sensi dell'art. 6 della l. 7 Agosto 1990, n. 241, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Mongiuffi Melia Geom. Parisi Angelo.

#### **Art. 14. Norma di chiusura**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda alla normativa vigente in materia, da ritenersi integrativa del presente atto.

Mongiuffi Melia,

Il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Mongiuffi Melia  
F.to Geom. Angelo Parisi